

Pieve di Soligo, 13.11.2025

Informativa n. 17

**OGGETTO: obbligo per gli amministratori di società, di comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata PEC) al registro delle imprese**

Si informa che in data 31/10/2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 159 che, all'art. 13, comma 3, dispone delle importanti novità in tema di obbligo di comunicazione del domicilio digitale (indirizzo casella PEC) da parte degli amministratori societari<sup>1</sup>.

**Queste le novità:**

- l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC non riguarda più tutti gli "amministratori", ma solo:
  - l'amministratore unico oppure
  - l'amministratore delegato (in mancanza di amministratore delegato, l'obbligo ricade sul Presidente del Consiglio di Amministrazione)

**di imprese costituite in forma societaria;** in base a questa nuova disposizione, **l'obbligo non risulta più applicabile alle società di persone (snc e sas)** in quanto le figure di soggetti amministratori sopra indicate non sono praticamente mai presenti nelle società di persone; **la norma si applica quindi a tutti coloro che nelle società di capitali (srl e spa), nelle società consortili e nelle cooperative, assumono le cariche elencate in precedenza.**

- La PEC dei predetti amministratori **non può coincidere con il domicilio digitale (indirizzo PEC) della società;** non sarà possibile quindi comunicare l'indirizzo PEC della società, ma il singolo soggetto dovrà comunicare un proprio indirizzo PEC; nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC.
- Per le società già costituite e iscritte al 31/10/2025, vanno comunicate le PEC dei predetti amministratori **entro il 31 dicembre 2025; tale comunicazione va fatta, in ogni caso e sempre, se vengono depositate al Registro Imprese, delle pratiche con le quali si rinnovano, o si nominano per la prima volta, le figure di amministratori succitate.**

Il mancato adempimento è soggetto alla sanzione che va da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.065 euro; l'importo viene ridotto a un terzo in caso di adempimento nei trenta giorni successivi alla scadenza.

**Diritti di segreteria e imposta di bollo**

Nel caso di presentazione della sola comunicazione della PEC dei predetti amministratori, la pratica è esente dal diritto di segreteria e dall'imposta di bollo. La comunicazione della PEC - in via facoltativa -

---

<sup>1</sup> Si segnala che i siti internet delle varie Camere di Commercio stanno aggiornando le loro pagine in riferimento a tale nuova normativa, sostituendo le indicazioni rese in precedenza.

di ulteriori soggetti con cariche societarie diverse da quelle sopra elencate resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.

Nel caso, infine, si presenti una pratica per le comunicazioni della PEC per nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale oggetto di iscrizione.

Al fine di predisporre tempestivamente le pratiche, e per identificare eventualmente i soggetti tenuti a tale obbligo, vi invitiamo a contattare lo studio nel più breve tempo possibile.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza